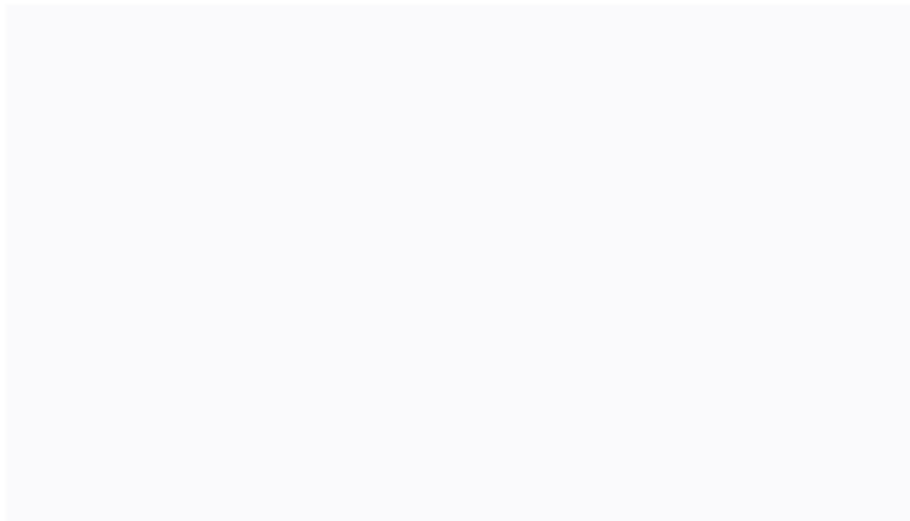




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei Sig.ri:



GIUDICI

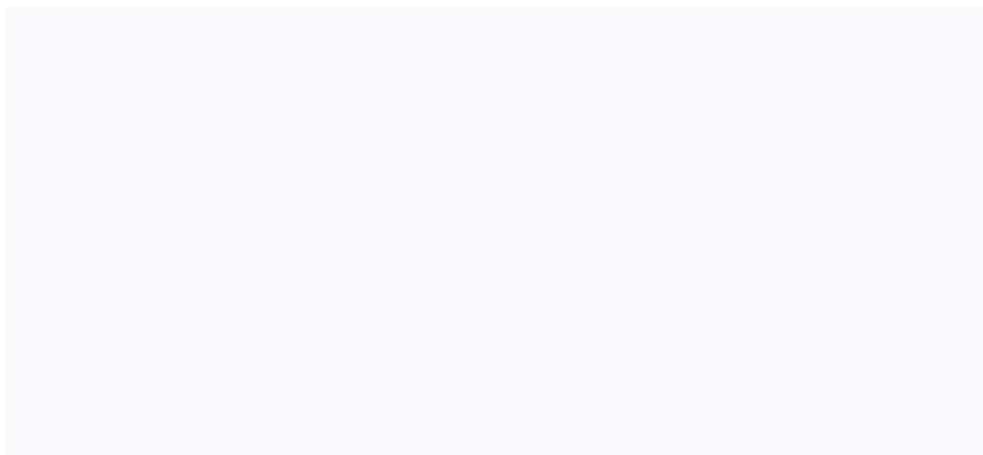
Ha pronunciato la seguente

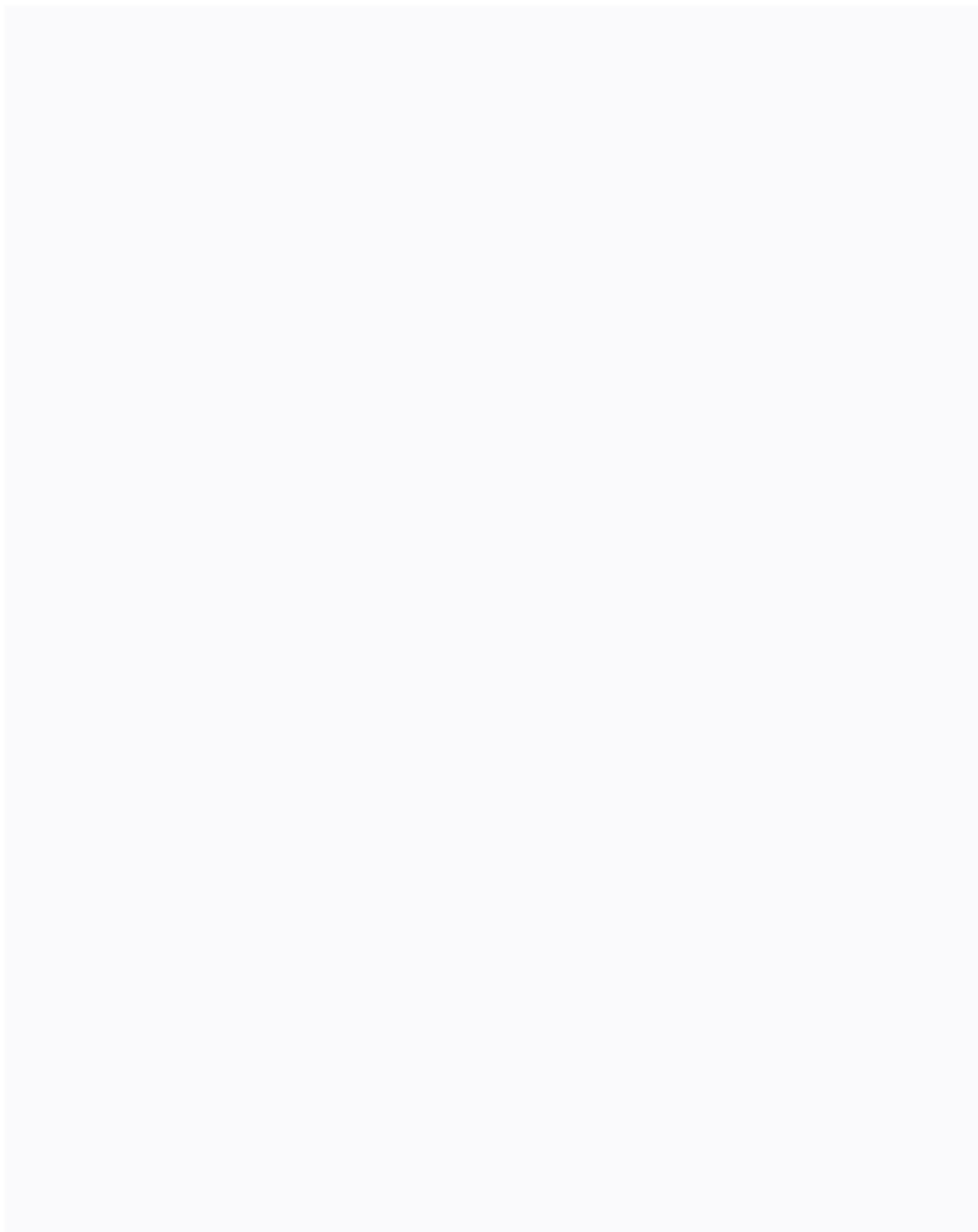
SENTENZA

nelle cause riunite, in sede di legittimità, iscritte ai numeri di R.G. 39
dell'anno 2017 e n. 37 dell'anno 2020, vertite

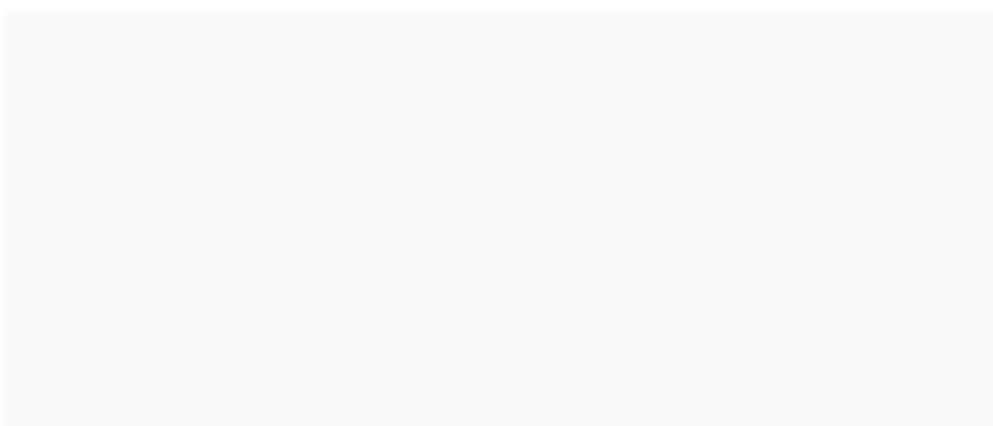
nella causa n. R.G. 39/2017

TRA





RESISTENTI

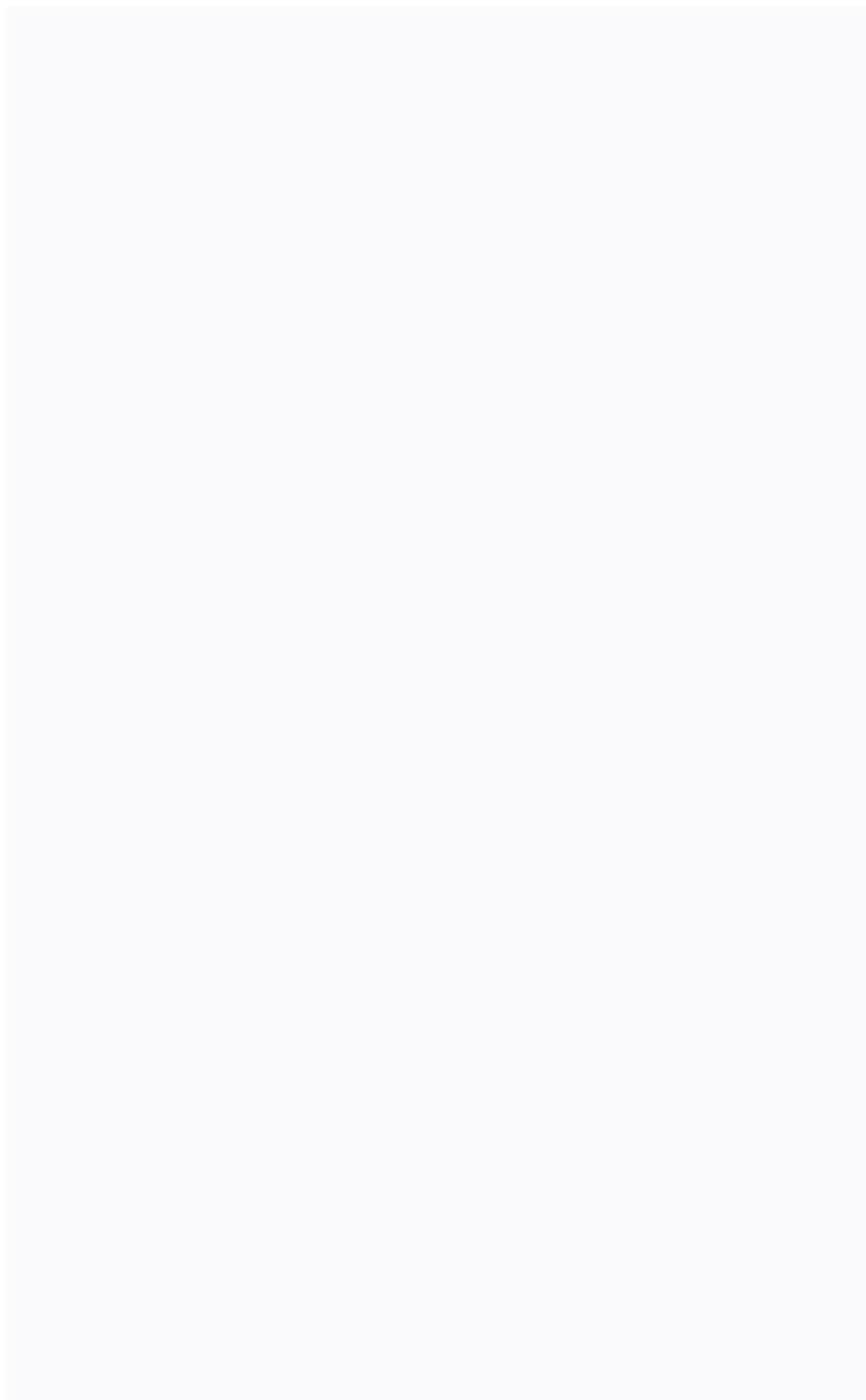


NON COSTITUITI IN GIUDIZIO



nella causa n. R.G. 37/2020

TRA



OGGETTO: QUANTO AL RICORSO R.G. N. 39 DEL 2017**Quanto al ricorso introduttivo presentato dal Comune di Val di Zoldo:****per l'annullamento**

-della determinazione costitutiva della Provincia di Belluno (Settore Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Caccia, Pesca, Vigilanza) n. 1835 del 21/10/2016 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

-del parere n. 37 del 17/12/2013 della Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 9 R.D. 1775/1933;

- del decreto n. 94 del 03/06/2014 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Belluno, di presa d'atto del parere n. 37 del 17/12/2013 della Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 9 R.D. 1775/1933;

- del parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. del 21/06/2016 n. 114;

- della nota prot. 297060 del 02/08/2016 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Belluno;

-della nota prot. 94862 del 06/10/2016 dell'ARPAV;

- della DGRV n. 1988 del 23/12/2015 in parte qua (punto 2 de dispositivo).

Quanto al ricorso incidentale presentato dalla Dolomiti Derivazioni:

-Della D.G.V.R. Veneto 1988/2015;

- Del Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui alla Delibera 3 marzo 2016 n. 2 del Comitato istituzionale nonché delle Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico del



distretto idrografico delle Alpi Orientali di cui alla Delibera del Comitato

Istituzionale 17 dicembre 2025 n. 2;

- Del D.P.C.M. 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di Gestione delle Acque del distretto delle Alpi orientali

OGGETTO: QUANTO AL RICORSO R.G. N. 37 DEL 2020

Per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-Del parere prot. 461141 del 25.10.2019 della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio con cui, nell'ambito del procedimento di V.I.A. di competenza regionale, è stato espresso giudizio contrario alla realizzazione del progetto per l'installazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Maè;

Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del Decreto 8 luglio 2021, n. 3 della Regione Veneto, con cui è stato adottato il provvedimento V.I.A. non favorevole per il progetto denominato "impianto elettrico sul torrente Maè", in Comune di Val di Zoldo, proposto dalla Dolomiti Derivazioni s.r.l.;

- del Parere n.153 del 16.06.2021 rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. Allegato A) del Decreto n.3 del 08.07.2021;

- della nota prot. n.13738 del 01.06.2021, con cui la Provincia di Belluno ha ritenuto che il rischio ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto in progetto risultasse essere "alto";

- nonché, ove occorra, per la disapplicazione dell'Allegato a) della DGRV 12.12.2015 n.1856 nella parte in cui classifica il torrente Maè (codice: 479_10) come corpo idrico in stato ecologico "buono";



Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti;

- delle determinazioni costitutive del 26.10.2021 n.1170 e del 06.11.2021 n.1243 con cui la Provincia di Belluno ha rigettato l'istanza della società ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto idroelettrico.

FATTO

1. Con ricorso iscritto al numero di ruolo RG 39/17 il Comune di Val di Zoldo ha impugnato la determinazione costitutiva 21.10.2016 n. 1835 della di Provincia di Belluno di rilascio della concessione di piccola derivazione ad uso idroelettrico dal Torrente Maè in Comune di Val di Zoldo in favore della Dolomiti Derivazioni s.r.l., (d'ora in poi semplicemente Dolomiti Derivazioni) nonché i relativi atti presupposti, articolando, in otto motivi, distinte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

2. Si sono costituiti in resistenza la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e l'Autorità di Bacino, replicando per quanto di rispettiva competenza a ciascuno dei motivi di ricorso, le prime due sostenendo che buona parte dei profili sollevati da parte ricorrente dovessero essere esaminati e vagliati in sede di procedimento di autorizzazione unica, ex art. 12 D.lgs. 387/2033 e, più precisamente, nell'ambito del subprocedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.); da ciò, secondo le resistenti, l'inaammissibilità del ricorso per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere posto che, al tempo della sua proposizione, era già in corso la procedura per la verifica di assoggettabilità del progetto a V.I.A., e comunque la concessione non era in alcun modo operante, essendo stata rilasciata al solo fine di agevolare l'accesso al Registro degli incentivi statali, come previsto dalla DGR 694/13 ed a seguito



di apposita istanza di Dolomiti Derivazioni di avvalersi della facoltà riconosciuta dal punto 7, lett. A dell'All. A della DGRV 1628/15, non oggetto d'impugnazione.

2.1. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche in ragione della mancata impugnazione della DGR 694/2013 - nella cui vigenza si era svolto e concluso l'iter amministrativo dell'istanza di derivazione di cui si discute – che, come era facoltà della Regione, ai sensi del punto 18.3 delle *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* di cui al D.M. 10 settembre 2010, aveva individuato nella conferenza di servizi-subprocedimento di V.I.A. la sede più opportuna per effettuare ogni più compiuta e complessiva valutazione di tutti gli aspetti connessi alla tutela ambientale, compresi quelli attinenti alla risorsa idrica, anche in considerazione della peculiare composizione dell'organo tecnico cui tali valutazioni erano demandate.

2.2. Si è costituita anche la controinteressata Dolomiti Derivazioni, impugnando con ricorso incidentale il Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali e la DGRV n. 1988/2015 (richiamato dal Comune nel primo motivo di ricorso) a proposito dei limiti di lunghezza complessiva di sottensione ivi previsti, e di cui si è dedotta l'irragionevolezza sotto vari profili, nonché gli ulteriori atti in epigrafi indicati.

2.3. La Regione ha replicato distintamente anche al ricorso incidentale, eccependone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in quanto riproduttivo delle doglianze già avanzate nel giudizio R.G. n. 100/2016, giudicate infondate con sentenza di questo T.S.A.P. n. 185/2018.



2.4. Respinte le richieste istruttorie della difesa di Dolomiti Derivazioni, depositati documenti e scambiate memorie, la causa è stata rimessa al Collegio e, a seguito dell'udienza di discussione del 16.1.2019, è stata rimessa in istruttoria.

2.5. Ed invero, con ordinanza collegiale n. 132/19 del 31/01/2019, dopo aver osservato che *“seppure attraverso motivi diversi e variamente articolati, il Comune formuli al fondo un'unica censura, con cui denuncia la carenza di istruttoria, perché non sarebbe stato valutato l'impatto della concessione sulla qualità del corpo idrico, tenuto anche conto degli impianti già in essere”* e che *“a questa doglianza le amministrazioni resistenti contrappongono la tesi per cui - sulla base della disciplina applicabile ratione temporis - una simile valutazione rientrerebbe nel novero degli accertamenti demandati alla fase successiva della vicenda, quella autorizzatoria nel cui ambito si collocherebbe anche la valutazione di impatto ambientale propriamente intesa,ma ancora in itinere”*, è stato ritenuto necessario ai fini della decisione: da un lato, *“acquisire [dalla Regione Veneto] elementi di maggiore dettaglio e precisione in ordine al procedimento di autorizzazione unica in corso, in particolare per quanto concerne lo stato della procedura e i tempi previsti per la sua conclusione”*; dall'altro *“con specifico riferimento alla dedotta questione dei possibili effetti cumulativi determinati dalle concessioni già rilasciate e dagli impianti in essere sul medesimo fiume, acquisire dall'Autorità di Bacino una relazione di chiarimenti al riguardo, da depositarsi nella cancelleria di questo Tribunale”*, disponendo che tali elementi venissero esaminati in primo luogo dal Giudice delegato dinanzi al quale la causa è stata rimessa per il supplemento di istruttoria.



2.6. In adempimento a tale ordinanza, con nota dell'8.4.2019, la Regione ha prodotto i provvedimenti relativi all'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., dando atto - con successive produzioni documentali e con foglio di precisazione delle conclusioni - dello stato della procedura di V.I.A. nell'ambito della quale era stato rilasciato parere non favorevole della competente Soprintendenza, poi conclusasi con Decreto regionale 8 luglio 2021 n. 3, di adozione del provvedimento di V.I.A. non favorevole. Nell'ambito di tale procedimento in particolare è intervenuto il contributo istruttorio con cui la Provincia ha valutato che il rischio connesso alla realizzazione dell'impianto in progetto risulta essere "alto" nonché il parere non favorevole della Soprintendenza.

2.7. Avuto riguardo alla negativa conclusione del procedimento V.I.A. è infine intervenuta la determinazione costitutiva 6 novembre 2021 n. 1243 della Provincia, di rigetto dell'AU alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto e conseguentemente di decadenza dalla concessione di derivazione, che era stata oggetto d'impugnazione da parte del Comune.

2.8. Con ricorso introduttivo del distinto giudizio RG 37/20, la Dolomiti Derivazioni ha dunque impugnato il parere negativo della Soprintendenza.

2.9. Con un primo ricorso per motivi aggiunti del 1.10.2021 ha invece richiesto l'annullamento del predetto decreto regionale di adozione del provvedimento di V.I.A. non favorevole e dei relativi atti presupposti, chiedendo altresì la disapplicazione dell'Allegato A alla D.G.R. del Veneto 12 dicembre 2015 n. 1856 nella parte in cui classifica il torrente Maè (codice: 479-10) come corpo idrico in stato ecologico "buono".



2.10. Infine, con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la determinazione costitutiva della Provincia di rigetto dell'A.U., deducendo nella sostanza motivi di illegittimità derivata rispetto al diniego di V.I.A.

3. In relazione a tale giudizio si sono costituiti, per quanto di spettanza, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, La Regione Veneto e la Provincia del Belluno, instando per il rigetto del ricorso.

4. Rassegnate le conclusioni in relazione ad entrambi i ricorsi innanzi al G.D., gli stessi, sebbene non formalmente riuniti, sono stati rinviati per la discussione alla stessa udienza collegiale del 12 marzo 2025.

4.1. In vista di tale udienza le parti hanno prodotto memorie conclusionali, instando nei rispettivi assunti.

4.2. In particolare, la Provincia di Belluno ha evidenziato, in disparte dalla sollevata questione di inammissibilità, come il ricorso R.G. n. 39 del 2017 sia divenuto comunque improcedibile a seguito del rigetto della V.I.A. e dell'autorizzazione unica mentre il Comune ha insistito nella delibazione del merito posto che gli atti di diniego erano stati oggetto di impugnativa da parte della Dolomiti Derivazioni con il distinto ricorso R.G. n. 37 del 2020.

5. Le due cause sono state trattenute in decisioni all'esito dell'udienza pubblica del 12 marzo 2025.

5.1. Con decreto presidenziale dell'11 settembre 2025 è stata disposta la riunione dei due giudizi.

DIRITTO

6. La vicenda giudiziaria all'esame riguarda la procedura relativa alla realizzazione di un impianto idroelettrico (cd mini-idroelettrico), con derivazione



dal torrente Maè in Comune di Val di Zoldo, in Provincia di Belluno, di moduli massimi 12,5 (litri al secondo 1250) e medi 4,67 (litri al secondo 467), a quota m 1321,33 s.l.m. (quota del ciglio di sfioro della bocca laterale di presa) per la produzione sul salto di m. 77,33 della potenza nominale media di 354,3 kW,

6.1. In *limine litis* va precisato che con separato decreto, come indicato nella parte in fatto, è stata disposta la riunione del ricorso R.G. n. 37 del 2020 al precedente ricorso R.G. n. 39 del 2017, per connessione oggettiva e soggettiva, inerendo i due giudizi alle istanze presentate dalla Dolomiti Derivazioni per la realizzazione di detto impianto idroelettrico.

6.2. Nello specifico il ricorso R.G. n. 39 del 2017 presentato dal Comune di Val di Zoldo attiene alla determinazione costitutiva della Provincia di Belluno di concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Maè ad uso idroelettrico, rilasciata alla società Dolomiti Derivazioni, il cui progetto era stato preferito a quello di altra società, e agli atti ad essa presupposti, fra i quali in particolare il parere favorevole dell'Autorità di Bacino; al fine di contrastare detto ricorso la società Dolomiti Derivazioni ha prodotto ricorso incidentale, onde ottenere, in via subordinata, l'annullamento degli atti indicati dal Comune a sostegno delle sue ragioni.

6.3. Il ricorso R.G. n. 37 del 2020 per contro attiene all'impugnativa, da parte della Dolomiti Derivazioni, degli atti non favorevoli rilasciati nell'ambito del distinto procedimento per il rilascio dell'A.U. e del subprocedimento V.I.A. e segnatamente il parere negativo della Soprintendenza (ricorso introduttivo), il Decreto 8 luglio 2021, n. 3 della Regione Veneto con cui è stato adottato il provvedimento di V.I.A. non favorevole e i relativi atti presupposti (primo



ricorso per motivi aggiunti) e infine delle determinazioni costitutive del 26.10.2021 n.1170 e del 06.11.2021 n.1243 con cui la Provincia di Belluno ha rigettato l'istanza della società ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto idroelettrico (secondo ricorso per motivi aggiunti).

7. In tale ottica pertanto occorre principiare dalla disamina dei motivi di ricorso inerenti il giudizio R.G. n. 37 del 2020, in applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto il rigetto di tale ricorso, cristallizzando gli atti di diniego intervenuti nel corso del procedimento di rilascio dell'A.U., necessaria per l'esercizio dell'impianto, non potrebbero che determinare l'improcedibilità del precedente ricorso R.G. n. 39 del 2017 per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi così ovviare anche alle repliche del Comune che assume come la semplice adozione degli atti di segno negativo intervenuti nell'ambito del procedimento di A.U. e lo stesso diniego di A.U., in quanto impugnati dalla società Dolomiti Derivazioni, non potrebbero *ex se* determinare l'improcedibilità del primo ricorso.

7.1. E' infatti noto che l'esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma



4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, *ius postulandi*, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).

7.2. Peraltro, nell'ipotesi di specie, la postergazione della disamina del ricorso R.G. n. 39 del 2017 a quella del ricorso R.G. n. 37 del 2020, che potrebbe comportare la decisione in rito sul primo ricorso, si pone anche in linea con il criterio della decisione secondo la ragione più liquida, che è corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile del 2015, n. 5 cit. nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242) e che, come evidenziato dalla Corte di cassazione (ord. 20 marzo 2015 n. 5724), è quella consente anche di non seguire *“l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente”*.

7.3. Né a siffatto *modus procedendi* è di ostacolo il ricorso incidentale proposto dalla Dolomiti Derivazioni nell'ambito del giudizio R.G. n. 39 del 2017, posto che, una volta intervenuti gli atti ad essa sfavorevoli inerenti il procedimento di A.U., ostativi alla messa in esercizio dell'impianto, l'interesse a ricorrere della medesima società non può che intendersi traslato avverso tali ultimi atti, anche sub specie di illegittimità derivata rispetto alle



censure già articolate con il ricorso incidentale, inerendo tra l'altro le censure sollevate dal Comune nell'ambito del giudizio R.G. n. 39 del 2017, avverso anche con la proposizione del ricorso incidentale da parte della Dolomiti Derivazioni, questioni di carattere ambientale, destinate ad essere deliberate nella sede elettiva a ciò deputata, ovvero nel subprocedimento di V.I.A., conclusosi in senso negativo per la Dolomiti Derivazioni, il cui atto conclusivo è stato avverso (con il primo ricorso per motivi aggiunti) nell'ambito del ricorso R.G. n. 37 del 2020.

7.3.1. Ciò in disparte dal rilievo che le censure articolate in detto ricorso incidentale sono infondate in quanto, come evidenziato dalla difesa della Regione, riproducono le medesime doglianze già svolte con il ricorso R.G. n. 100/2016, diretto ad avversare la delibera di Giunta n. 1988 del 23 dicembre 2015 (con cui la Regione Veneto ha disposto che, *"al fine di contenere l'effetto cumulato delle derivazioni a scopo idroelettrico, si ritiene di individuare un valore soglia del rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico, così come individuato dai piani di gestione del distretto orografico, al di sopra del quale non sono ammesse nuove istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica, individuando il valore soglia in 0,7*), già respinte da questo Tribunale con sentenza n. 185 del 2018, che ha evidenziato come le scelte, cristallizzate nel provvedimento impugnato, possono essere sindacate dinanzi al T.S.A.P. nei limiti dei principi guida tracciati dalla giurisprudenza di legittimità sugli apprezzamenti tecnici e discrezionali, ma non per ragioni di merito. Pertanto, come precisato in tale sentenza, il sindacato del T.S.A.P. è sulla ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e, quindi, si deve arrestare dinanzi



non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché ragionevoli e congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613). Detta sentenza è stata confermata con sentenza delle S.U. del 24 settembre 2021, n. 11291.

8. Ciò posto, può passarsi *in primis* alla disamina del ricorso introduttivo, proposto avverso il parere prot. 461141 del 25.10.2019 della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio con cui, nell'ambito del procedimento di V.I.A. di competenza regionale, è stato espresso giudizio contrario alla realizzazione del progetto per l'installazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Maè.

8.1. In tesi attorea il parere sarebbe illegittimo in quanto intrinsecamente illogico e contraddittorio, nonché frutto di aprioristica ostilità e di incompetenza, stante l'indebita invasione dell'ambito di competenza riservato ad altre amministrazioni.

La Soprintendenza avrebbe infatti ritenuto di poter esprimere il suddetto parere negativo in ragione della mera circostanza che il progetto è localizzato in area vincolata *ex lege* ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/2004 e che le tecnologie moderne utilizzate, per tipologia, non sarebbero coerenti con il paesaggio tutelato. Ciò, in tesi di parte ricorrente, equivale a dire che le aree tutelate *ex lege* sono intangibili e immodificabili, dato che ogni *novum* determinerebbe un'inaccettabile compromissione dei valori paesaggistici protetti. Tra l'altro, nelle aree protette ricadono anche i corsi d'acqua pubblica (che dopo la l. n. 36/1994 sono tutti) e, pertanto, non si potrebbero mai realizzare impianti idroelettrici.



Parte ricorrente lamenta poi l'assenza di prescrizioni puntuali inerenti alle caratteristiche che i manufatti devono possedere ai fini del rilascio dell'auto-rizzazione paesaggistica; ciò in quanto non sarebbe affatto vietata la realizzazione di impianti idroelettrici lungo il tratto del Torrente Maè interessato.

La Soprintendenza era tenuta pertanto a valutare le caratteristiche effettive del progetto presentato e ad effettuare un corretto bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco, mentre non poteva limitarsi a constatare l'inserimento di un *novum* in area vincolata, per farne discendere una posizione di rigido dissenso alla realizzazione dell'impianto. Peraltro, la posizione della Soprintendenza sarebbe tanto più illogica nel momento in cui essa stessa aveva affermato la presenza di più opere di presa sulla stessa asta fluviale, dato questo, che confermerebbe in pieno la possibilità di realizzare opere funzionali alla produzione di energia pulita nel corpo idrico in questione. Tale elemento, in altri termini, sarebbe indicativo della pretestuosità della posizione assunta dalla Soprintendenza, giacché non si comprenderebbe come un nuovo impianto possa costituire elemento di inammissibile discontinuità in un contesto paesaggistico già interessato dalla consistente presenza di opere artificiali.

La manifestazione del dissenso era, poi, avvenuta in aperto contrasto con il principio di proporzionalità e con il principio del dissenso costruttivo, che avrebbero imposto quanto meno l'indicazione delle condizioni necessarie ai fini dell'assenso.

Il parere soprintendentizio impugnato peraltro, in tesi della ricorrente, si pronuncerebbe su aspetti che esulano dalla competenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, andando ad impingere su valutazioni riservate ad altre



amministrazioni. In particolare, la Soprintendenza aveva paventato (peraltro in termini dubitativi) un pregiudizio paesaggistico derivante dalla compromissione dell'ecosistema biologico a causa delle insufficienti portate di rispetto di D.M.V. Peraltro, tale valutazione era stata resa in una fase procedimentale in cui una pluralità di altre amministrazioni, e in particolare la competente Autorità di Bacino, avevano già affermato l'idoneità del D.M.V. previsto dal progetto a garantire la continuità ecologica e avevano di conseguenza rilasciato gli assensi e le autorizzazioni di rispettiva competenza. Da ciò emergerebbero i vizi di incompetenza e di contraddittorietà del parere soprintendentizio impugnato.

9. Le censure, che possono essere esaminante in ordine logico, principiando da quella riferita all'asserita incompetenza della Soprintendenza, in quanto di carattere assorbente *ex lege* (cfr in tal senso il noto pronunciamento di cui alla sentenza Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5), sono destituite di fondamento.

9.1. La competenza del Mibact-Soprintendenza deriva, in materia, dal fatto che l'istanza di autorizzazione per la realizzazione della centralina idroelettrica, ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 e art. 136 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono quindi necessariamente sottoposte al preventivo parere del MIBACT nell'ambito della Conferenza di servizi, avviata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387 /2003 concernente il "procedimento unico relativo alla autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili-impianti idroelettrici".

Il presupposto legittimante il pronunciamento della Soprintendenza, come esplicitato nel parere, è pertanto la qualificabilità dell'area in questione come



tutelata *ex lege* in base all'art.142, comma 1, lett. c) e g) del D.lgs. n.42/2004.

9.2. Posta la competenza della Soprintendenza, le censure sono infondate anche per i restanti profili.

9.3. Ed invero, come dedotto dalla difesa erariale, Il contesto paesaggistico in cui ricade l'intervento costituisce un'area di grande pregio: il torrente Maè è definito dal P.T.R.C. (Piano territoriale regionale di Coordinamento del Veneto adottato con DGR n.372 del 17/02/2009 e s.m.i.) "corridoio ecologico" e si pone al centro dell'area "Dolomiti Unesco", infatti la Valle del Maè, collocata tra il Sistema n.1 PelmoCroda Lago" ed il "Sistema n.3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine", ne rappresenta dal 2009 la "porta d'ingresso".

9.4. Va inoltre premesso che la D.G.R. Veneto n.1988 del 2312.2015, recante *"Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici"* proprio per il preciso fine di contenere l'effetto cumulativo, ha prescritto che "il rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico, così come individuato dai Piani di Gestione di Distretto Idrografico, non può superare il valore di 0 7". Vale a dire che quando il rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico supera il 70%, non sono ammesse nuove istanze di derivazione.

Detta D.G.R. – avversata nel solo ricorso incidentale nell'ambito del giudizio R.G. n. 39 del 2017 – deve ritenersi del tutto legittima, alla stregua di quanto ritenuto da questo Tribunale con la sentenza n. 185 del 2018, confermata con sentenza delle S.U. 29 aprile 2021, n. 11291.

9.4.1. Il torrente Maè ad oggi derivato supera l'80% della sua lunghezza.



9.5. Ciò premesso, del tutto legittima sotto il profilo della competenza è pertanto la valutazione della Soprintendenza - chiamata a tutelare il complesso paesaggistico nel quale si inserisce il torrente Maè - che ha motivato il parere negativo nel senso che la derivazione avrebbe comportato:

- 1) un impatto paesaggistico inaccettabile per l'inserimento di strutture tecnologiche moderne che non si inseriscono, per tipologia, nel paesaggio vincolato connotato dalla presenza del torrente Maè;
- 2) impatto ambientale negativo per la diminuzione delle portate idriche in alveo che possono compromettere l'ecosistema biologico;
- 3) un aumento dell'impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente dovuto al sommarsi di più opere di presa lungo la stessa asta fluviale.

9.6. Né si può ritenere, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, che le predette valutazioni sarebbero di spettanza di altre Autorità che si erano già espresse in sede del rilascio della concessione di derivazione, posto che la Soprintendenza ha agito nell'ambito delle sue competenze, valutando gli impatti ambientali in quanto strettamente connessi con gli impatti paesaggistici.

9.6.1. Le precedenti valutazioni, basandosi sulla mera maggiore producibilità dell'impianto (soltanto dichiarata, peraltro, in base a stime teoriche delle portate disponibili) o sulla correttezza tecnica dell'intervento, sono state per contro svolte a tutela di interessi diversi da quello ambientale e paesaggistico. Ed invero le competenze esercitate dall'Autorità di Bacino a monte dell'iter volto alla realizzazione dell'intervento, sono volte a valutare, nella prima fase, l'istanza del proponente al solo fine del rilascio della concessione di derivazione.

9.7. Né si può dire che le valutazioni di carattere ambientale siano estranee



alla competenza della Soprintendenza, avuto riguardo alla definizione di paesaggio fornita dalla stessa Corte costituzionale (ex multis sentenze n. 367 del 2007 e n. 210 del 2014) come valore costituzionalmente tutelato, inteso come morfologia del territorio ambiente nel suo aspetto visivo, qualificandolo come aspetto del territorio per i suoi contenuti ambientali e culturali; pertanto, vista la interrelazione tra i suddetti fattori, non è possibile che una modifica dell'assetto ambientale non influisca sull'assetto paesaggistico.

9.7.1. A ciò si aggiunga che il carattere del paesaggio deriva dall'azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (art. 1 lettera a) della Convenzione Europea del Paesaggio-Firenze 20.12.2000).

Ambiente e paesaggio risultano quindi strettamente connessi, atteso che ad un'alterazione del primo ne consegue un'irreversibile compromissione del secondo.

In tale prospettiva la Corte costituzionale ha affermato che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza n. 367 del 2007), aggiungendo che tale titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007).

9.8. Pertanto del tutto corretto e comunque rientrante nell'ambito del giudizio di discrezionalità tecnica di spettanza della Soprintendenza, è il parere oggetto di gravame in quanto un intervento di notevole impatto ambientale, quale quello in questione, non può che avere ripercussioni sugli aspetti paesaggistici; pertanto correttamente la Soprintendenza, con il parere oggetto di



impugnazione, ha espresso delle valutazioni di tipo strettamente paesaggistico, sia per il diretto impatto dell'intervento sul contesto tutelato, sia per gli effetti indiretti che le sostanziali modifiche ambientali comportano sullo stesso.

9.9. Peraltro, non si può ritenere, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, che il parere negativo sia frutto del mero atteggiamento aprioristicamente ostativo della Soprintendenza nei confronti degli impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili.

Va al riguardo preliminarmente osservato che la legge n. 99 del 23/07/2009 che recepisce la Direttiva Europea n. 28 /2009, emanata a seguito del Protocollo di Kyoto (entrato in vigore il 16 febbraio 2005), ha incentivato la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alternative ai combustibili fossili (art.27).

Tra le fonti rinnovabili, oltre all'energia solare (fotovoltaico/solare), sono comprese l'energia eolica, geotermica, l'idroelettrica, la bioenergia.

9.9.1. Peraltro, nonostante il favore a livello internazionale ed eurounitario per le energie alternative, quale espresso nel protocollo di Kyoto e nella Direttiva Europea n. 28 /2009 intervenute in materia ambientale sul riscaldamento globale, dovendosi avere riguardo ad una valutazione complessiva dell'ambiente/paesaggio, ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico degli interventi volti alla realizzazione degli impianti per la realizzazione di energie alternative, non si può prescindere dagli effetti ambientali: in tale ottica le fonti rinnovabili devono esser realmente sostenibili per l'ambiente/paesaggio.



Pertanto, quando lo sfruttamento eccessivo dell'idroelettrico crea un'altra-
zione all'ambiente, non è più in linea con i presupposti del *favor* normativo
per la realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Come già ritenuto con sentenza di questo Tribunale, n. 185 del 2018, confer-
mata con sentenza delle S.U. della Cassazione, n. 11291 del 2021, non può
sostenersi in assoluto una prevalenza della produzione FER sol perché esiste
una normativa incentivante a favore dei piccoli impianti idroelettrici, perché
quest'ultima comunque non può prevalere sulle misure di salvaguardia dei
corpi idrici più fragili, come avverrebbe se fosse applicata in modo svinco-
lato da ogni forma di compatibilizzazione con gli altri e non meno rilevanti
interessi ambientali.

9.10. Pertanto, le doglianze sono destituite di fondamento perché non ten-
gono conto della natura del giudizio di discrezionalità tecnica dell'Ammini-
strazione pubblica preposta alla tutela del vincolo.

Come ritenuto dalla costante giurisprudenza amministrativa, infatti, l'eserci-
zio dei poteri di tutela costituisce espressione di discrezionalità tecnica riser-
vata in via esclusiva all'autorità statale.

9.11. Del pari secondo la giurisprudenza amministrativa, l'autorità preposta
alla tutela non è tenuta a valutare altri interessi pubblici atteso che il Mini-
stero per i beni e le attività culturali, nell'esercitare la sua funzione di tutela
del paesaggio (nel caso di specie, attraverso la manifestazione del parere ob-
bligatorio nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale), non
può attenuare la tutela del bene alla cui cura è predisposto per effetto del
bilanciamento o della comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, in
quanto il parere da esso reso in ordine alla compatibilità paesaggistica non è



espressione di discrezionalità amministrativa, ma di discrezionalità tecnica, e deve perciò limitarsi alla valutazione tecnico-professionale di compatibilità dell'intervento sul territorio con il tutelato interesse pubblico paesaggistico, riservando l'attività di bilanciamento alle Amministrazioni cui tale funzione compete; infatti, diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica si concentra su un solo interesse e non può dare luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione di interessi eterogenei, risultando in caso contrario l'atto viziato per eccesso di potere. *“Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378). La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza (Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015 n. 3652).*

9.12. Poiché il torrente Maè è sottoposto lungo il suo percorso a molteplici derivazioni, poste anche in strettissima continuità, l'incidenza sullo scenario paesaggistico è data, come riscontrato dalla Soprintendenza, non solo dall'effetto del singolo intervento, ma dalla sommatoria degli effetti prodotti dalle derivazioni esistenti.



9.13. Peraltro, va ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza in materia di tutela del paesaggio, l'esistenza di un precedente intervento nella medesima zona, non rappresenta motivo atto a consentire una nuova opera. Al contrario, impone di eseguire un'indagine ancora più accurata, allo scopo di scongiurare una maggiore, più grave e definitiva perdita di equilibrio del contesto paesaggistico; ed invero la preesistente situazione di compromissione della bellezza naturale, anziché impedire, maggiormente richiede, l'applicazione della tutela e della valorizzazione paesaggistica (*ex multis* Cons. Stato, sez. VI, n.4345 del 08.08.2000).

9.14. Né, a fronte di un progetto, avente comunque un impatto negativo sul contesto ambientale/ paesaggistico, in considerazione anche dei precedenti interventi, la Soprintendenza era tenuta ad indicare delle diverse soluzioni progettuali, dovendo escludersi in radice in siffatte ipotesi l'operatività del dissenso costruttivo. Con l'introduzione del cosiddetto dissenso costruttivo, infatti, il legislatore non ha inteso rendere assentibile in assoluto ogni nuova realizzazione, bensì garantire, ove possibile, l'indicazione di accorgimenti e/o modifiche progettuali utili al superamento del diniego. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, in merito a casi analoghi, *“non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire a una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz'altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l'amministrazione prospetti l'assoluta impossibilità di eseguire l'opera in quell'area”* (Consiglio di Stato, sezione IV, 7 dicembre 2018, n. 6923).



Ciò in disparte dal rilievo che, come già ritenuto da questo Tribunale, il c.d. “dissenso costruttivo” riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della V.I.A., soggetta alle specifiche norme del titolo III della parte II del D.lgs. 152/2006, secondo cui grava in capo al proponente l'onere di disporre lo studio di impatto ambientale, indicando in modo dettagliato le conseguenze che l'intervento è atto a produrre sull'ambiente, la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, le illustrazioni delle ragioni principali della scelta effettuata, la previsione delle misure per il monitoraggio, nonché la rappresentazione dei possibili effetti cumulativi dovuti ad altre opere preesistenti. Il compito di individuare soluzioni progettuali idonee a superare le criticità ambientali non spetta, dunque, all'Amministrazione (sentenza T.S.A.P. 20 settembre 2023, n. 79).

9.15. In conclusione, il ricorso introduttivo va respinto.

10. Ciò posto, può passarsi alla disamina del primo ricorso per motivi aggiunti, con cui sono stati impugnati i provvedimenti connessi al procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione del Veneto concluso con Decreto della Regione del Veneto n.3 del 08.07.2021 con cui è stato adottato il provvedimento di V.I.A. non favorevole per il progetto presentato dalla società ricorrente denominato: *“Impianto idroelettrico sul torrente Maè localizzato in Comune di Val di Zoldo (BL)” e precisamente: Parere n.153 del 16.06.2021 rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. Allegato A) del Decreto n.3 del 08.07.2021; Nota prot. n.13738 del 01.06.2021, con cui la Provincia di Belluno ha ritenuto che il rischio ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto in progetto risultasse essere “alto”.*



10.1. La società ricorrente ha chiesto anche la disapplicazione dell'Allegato a) della DGRV 12.12.2015 n.1856 nella parte in cui classifica il torrente Maè (codice: 479_10) come corpo idrico in stato ecologico "buono".

11. Dolomiti Derivazioni, oltre a ritenere illegittimo *in parte qua* il decreto negativo di V.I.A., laddove ha recepito il parere sfavorevole della Soprintendenza, per illegittimità derivata, alla luce di quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, censura detto diniego e i presupposti pareri anche sotto altro aspetto.

12.. In particolare, assume come la nota 1° giugno 2021 prot. n. 13738 della Provincia di Belluno e la successiva valutazione sfavorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A. hanno fatto indebita applicazione dei criteri dell'Approccio metodologico per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche di cui alla Deliberazione del 14 dicembre 2017 n. 1 (Direttiva Derivazioni). Infatti, l'integrale e rigida applicazione *tout court* dei criteri di cui alla Direttiva Derivazioni a un progetto per il quale era già stata rilasciata la concessione di derivazione e la cui istanza era precedente al 1° luglio 2018 sarebbe del tutto irragionevole, sproporzionata e, soprattutto, contraria al dato normativo.

In tesi di parte ricorrente il richiamo alle disposizioni della citata Direttiva, con la quale sono stati introdotti i nuovi criteri metodologici per la valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni, va considerato del tutto inconferente, avuto riguardo alla fase procedimentale nella quale si versa, perché tali previsioni - indebitamente poste alla base del giudizio in disamina - ineriscono esclusivamente alle nuove derivazioni ad uso idroelettrico presentate successivamente alla data del 1° luglio 2018. Tanto è vero



che la stessa norma prevede espressamente - agli artt. 6 e 7 - come tali disposizioni debbano applicarsi a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo mentre, nel caso di istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, i nuovi criteri metodologici di valutazione della compatibilità ambientale delle derivazioni assumono valore di mere linee guida non vincolanti.

Di contro, il gruppo istruttorio avrebbe dovuto valutare la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGAO e, solamente a supporto e ad eventuale conferma dei risultati ottenuti, avrebbe potuto dare atto della compatibilità degli stessi con i principi desumibili dalla Direttiva Derivazioni. Di certo non poteva effettuare, come in concreto ha fatto, l'operazione specularmente opposta: desumere dai risultati derivanti dall'applicazione dei criteri propri della Direttiva Derivazioni la incompatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del piano di gestione delle acque.

12.1. La censura, variamente articolata sia nel primo che nel secondo motivo di ricorso, è destituita di fondamento, dovendosi sul punto avere riguardo a quanto ritenuto dalla recente ordinanza n. 10054/2023 delle S.U. della Corte di Cassazione che ha affermato l'applicabilità, anche ai procedimenti pendenti, della c.d. *"Direttiva Derivazioni - Approccio metodologico per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche"*. In relazione al principio unionale di non deterioramento, scrive la Cassazione, la sentenza impugnata (trattasi della sentenza T.S.A.P. n. 16/22) ha fondato l'illegittimità degli atti impugnati su: *"...a) carattere non cogente della Direttiva Derivazioni, prescrittiva per le istanze di concessione presentate dopo il 30.06.2018 ma rilevante solo come linea guida per quelle interiori; il nucleo focale per la valutazione sarebbe costituito dal PGA rispetto al quale i suddetti criteri*



avrebbero una valenza solo suppletiva e integrativa delle valutazioni di competenza dell'organo tecnico in caso di lacune del PGA". Afferma la Corte che il T.S.A.P. ha errato nell'interpretare la Direttiva Derivazioni (art.7) ritenendola "non cogente e conformativa ma solo integrativa", cioè occorrente solo per "colmare eventuali lacune", in quanto il T.S.A.P. non ha considerato che la "nozione di linee guida" non può equivalere a quella di "parametri suppletivi" poiché "essa integra un criterio di giudizio più elevato, delineando un corpus di raccomandazioni di comportamento che concorrono nell'applicazione dei criteri tecnici di cui la valutazione di compatibilità ambientale doveva tenere conto nella sua estrinsecazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal PGA".

Secondo le S.U. "in altri termini, se per le nuove concessioni il complesso delle indicazioni e prescrizioni contenute nella citata Direttiva costituivano l'ambito tecnico necessario e imprescindibile per la valutazione di compatibilità delle nuove opere, nondimeno per quelle pregresse (e in fase di istruttoria) assumevano esplicito rilievo quali parametri di cui l'Autorità non solo doveva tenerne conto, perché concorrenti, ma dei quali, proprio per la loro efficacia generale, come linee-guida, essa avrebbe dovuto giustificarne l'eventuale scostamento, sicché informavano in ogni caso, anche in assenza di lacune, la valutazione. Il T.S.A.P. non ha considerato che l'amministrazione - essendo la sua attività orientata all'obiettivo della più elevata tutela dello stesso corpo idrico - può ben ricorrere a criteri più rigorosi, neppure potendosi considerare le stesse linee guida come un limite esaustivo e vincolante".

Con successiva ordinanza le S.U. hanno altresì precisato che "e' da credere



che la questione circa l'utilizzo dei principi da seguire nella valutazione della compatibilità ambientale della derivazione vada svincolata dalla disciplina intertemporale di cui al citato art. 7 (della Direttiva derivazione)"... infatti "la conoscenza e la disponibilità del criterio scientifico per la qualificazione del rischio ambientale, non avendo carattere normativo, era nel libero, ragionevole e proporzionato apprezzamento tecnico discrezionale del comitato tecnico regionale incaricato di fornire il parere definitivo sul progetto" (Cass. Sez. Unite Ordinanza n. 2159/2024).

12.2. Le valutazioni eseguite dalla Provincia di Belluno e riportate nel contributo istruttorio prot. n. nr. 13738 del 01.06.2021 devono pertanto ritenersi immuni dalle contestate censure in quanto rispondono a pieno titolo alle indicazioni tecniche fornite dalla Direttiva Derivazioni che ben potevano essere applicate *ratione temporis*, alla luce di quanto dianzi osservato, in conformità con la giurisprudenza delle S.U. della Cassazione.

In particolare, il contributo istruttorio provinciale ha messo in evidenza i dati che conseguono alla attribuzione di rischio ambientale "Alto" derivante dalla realizzazione dell'impianto in esame e che si riportano singolarmente:

"Corpo idrico interessato: il corpo idrico su cui insiste l'iniziativa in progetto è il Torrente Maè (C.I.479-10) dalla sorgente alla derivazione idroelettrica dell'impianto Enel di Forno di Zoldo (BL). Trattasi di un corso d'acqua tipizzato e classificato.

Valore ambientale: come tratto dall'estratto del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali (estratto Volume 6/A del PdGAO 2015-2021 doc.11) la classificazione ufficiale riconosce al C.I. 479_10 lo stato chimico "BUONO" e lo stato ecologico "BUONO" e pone



come obiettivo il mantenimento degli attuali stati di qualità chimica ed ecologica del corpo idrico; > il valore ambientale del C.I.479-10 è “BUONO”, in quanto la Direttiva Derivazioni (vedasi paragrafo 4.4) prevede che, per l’attribuzione del valore ambientale al corpo idrico considerato, si debba far riferimento al solo “stato ecologico”, così come espresso in sede di classificazione ufficiale”;

Intensità dell’impatto: le stime dell’intensità dell’impatto per singola derivazione (componente idrologica e per cumulo di derivazioni – componente idrologica, prodotta dalla derivazione in progetto sul C.I. 479_10) risultano essere entrambe appartenenti alla classe “MODERATA”, mentre l’intensità d’impatto per la componente morfologica/idromorfologica (indicatore Nb/L) risulta essere “ALTA”;

Rischio ambientale: Tali aspetti portano dunque, inevitabilmente, all’attribuzione di un rischio ambientale “ALTO”, ovvero ad un’alta probabilità, definita sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi quali quelli introdotti dalla Direttiva Derivazioni che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d’acqua proposta da Dolomiti Derivazioni S.r.l., si possa verificare un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico, oppure il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per lo stesso previsti dal PdGAO, con pericolo di un pregiudizio significativo per l’ambiente”.

12.3. A ciò consegue la correttezza tanto del decreto negativo di V.I.A. che del presupposto contributo della Provincia, avendo riguardo a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in ordine ai limiti di sindacabilità dei citati atti,; infatti



la citata ordinanza 10054/2023, delle S.U. della Corte di Cassazione, nell'accolgere i ricorsi promossi dall'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali, dalla Provincia di Belluno, dalla Regione del Veneto avverso sentenza T.S.A.P. n. 16/22 in materia di diniego di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico, ha sviluppato una chiarissima considerazione sulla correttezza della discrezionalità esercitata dalle PP.AA. nell'ambito del procedimento di V.I.A, rilevando, al punto 7.4, quanto segue: *“La valutazione del T.S.A.P., peraltro, non ha tenuto conto del carattere altamente discrezionale che assume la V.I.A. e dei limiti del sindacato del giudice - amministrativo e del T.S.A.P. - la cui verifica deve involgere la razionalità, o meno, dell'esercizio della discrezionalità tecnica e, dunque, solo in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento del fatto, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti, pertanto, evidente lo sconfinamento del potere discrezionale della pubblica amministrazione. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e di queste stesse Sezioni Unite, infatti, l'amministrazione, nel formulare il giudizio di compatibilità ambientale esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un valutazione tecnica ma include profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto alla esecuzione dell'opera, apprezzamento che, pertanto, è insindacabile in sede giudiziale. La V.I.A. non è un mero atto tecnico di gestione, ovvero di amministrazione in senso stretto ma un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio in senso ampio, attraverso la cura ed il*



bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati”.

13. Dolomiti Derivazioni contesta inoltre che lo stato di qualità indicato per il corso d'acqua in disamina è stato, in realtà, determinato in modo errato.

Il corpo idrico 479_10 (che corrisponde al tratto interessato dalla futura derivazione) è classificato in stato “buono” all'interno dell'Allegato A alla D.G.R. 12 dicembre 2015 n. 1856.

Senonché, tale classificazione, in tesi attorea, sarebbe stata effettuata esclusivamente sulla base di giudizi esperiti relativamente a tutti gli indicatori (LI-Meco, inquinanti specifici, diatomee, macrofite, macroinvertebrati e quindi IQM e IARI) ma nel proprio metodo valutativo, la Regione Veneto aveva ommesso completamente di tener conto dell'indicatore di qualità del corpo idrico rappresentato dai pesci. In tal modo, l'amministrazione non aveva rispettato le indicazioni della Direttiva Quadro Acque per giungere ad una corretta individuazione dello stato di qualità del corpo idrico interessato. Di contro, al fine di verificare l'effettivo stato di qualità del corpo idrico, la ricorrente assume di avere svolto un approfondito Piano di monitoraggio ambientale con cui - a seguito di apposito campionamento - aveva potuto accertare come l'indicatore ISECI, che utilizza la comunità dei pesci per definire lo stato ecologico dell'ambiente acquatico, applicato alla situazione ittiofaunistica del torrente Maè, dia come risultato un livello “cattivo”.

La validità dell'indicatore ISECI, in tesi attorea, sarebbe indubbia in quanto specchio dei principi comunitari enucleati dalla Direttiva 2000/60/CE e recepiti a livello nazionale dal D.lgs. n. 152/2006 e dal d.m. n. 260/2010.

D'altronde, il d.m. citato inserisce l'indice ISECI tra gli Elementi di Qualità



Biologica (E.Q.B.) di maggiore rilevanza per valutare lo stato ecologico di un corpo idrico attraverso l'applicazione di vari indicatori che ne misurano l'allontanamento dalla condizione originale: più il corpo idrico si allontana da quella che avrebbe dovuto essere la condizione originale di una o più delle sue componenti e più quel tratto di corso d'acqua risulta alterato-degradato. In virtù del principio del *"One out - all out"*, infatti, per la definizione dello stato ecologico di un corpo idrico vale il risultato del peggiore degli E.Q.B. applicati.

Per cui, anche indipendentemente dai risultati degli altri indicatori utilizzati, se l'indicatore ittico ISECI è al livello "cattivo" lo stato ecologico del corpo idrico è conseguentemente negativo.

13.1. Tra le motivazioni riportate dalla Regione del Veneto all'interno del provvedimento di V.I.A., si contesta - altresì - che nel Piano di Monitoraggio sia stato fornito, per il tratto sotteso dal torrente Maè, un risultato dell'indice IARI "non buono" e, perciò, si avrebbe un decadimento dell'indice dallo stato "elevato" a "non buono" che porta ad un "possibile" deterioramento dello stato idromorfologico del corpo idrico.

La ricorrente evidenzia la contraddittorietà che contraddistingue il *modus operandi* delle Amministrazioni resistenti, che al contempo avevano denunciato l'incompletezza e dunque l'inattendibilità della metodologia per il calcolo IARI utilizzata dalla società Acquaprogram, per poi utilizzare i risultati così ottenuti per addivenire ai giudizi sfavorevoli impugnati.

Le valutazioni della Provincia di Belluno riguardo allo scadimento di tale indice sarebbero limitate e parziali dato che si fermavano al solo valore numerico dello IARI e non prendevano in considerazione il giudizio esperto



formulato da Acquaprogram, società incaricata, utilizzando i dati disponibili, per cui si era potuti giungere alla conclusione che la realizzazione del progetto di derivazione permetterà al corpo idrico interessato di mantenere le caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in “buono” stato ecologico, in linea con l’attuale classificazione del corpo idrico, atteso comunque che - indipendente dai risultati degli altri indicatori utilizzati - l’indicatore ittico ISECI ha assegnato ai corsi d’acqua in disamina lo stato ecologico “cattivo” e che, in ossequio al principio alla base della classificazione dei corpi idrici (d.lgs. 152/06 e d.m. 260/2010), si deve considerare lo stato peggiore tra quelli attribuiti alle singole stazioni. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla Provincia, dai dati e dai rilievi effettuati per conto della Dolomiti Derivazioni, all’interno del Piano di monitoraggio *ante operam*, non emergerebbe nessuna ammissione del deterioramento dell’indice IARI, essendo piuttosto vero che da detto studio emergeva che la derivazione idroelettrica in argomento non comporterà ragionevolmente impatti, singoli o cumulati con altri progetti, tali da determinare un deterioramento delle attuali condizioni di qualità del corpo idrico interessato e non costituirà, quindi, nemmeno un ostacolo al raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque prefissati per il corpo idrico e per il torrente Maè.

13.2. Parte ricorrente censura anche la contestazione circa l’omessa analisi delle valutazioni sulla sicurezza idraulica, fondata sul rilievo che il proponente aveva debitamente riportato all’interno dello S.I.A. tutti gli studi effettuati in merito alla idrologia, morfologia e trasporto solido dell’area di progetto nonché aveva provveduto alla verifica della compatibilità idraulica del



progetto in considerazione anche delle variazioni morfologiche (cfr., doc. n. 17 + doc. n. 19 Elab. D “Relazione geologica-geotecnica”). D'altronde, il progetto già godeva del parere favorevole della competente Autorità di bacino, la quale si era espressa positivamente proprio nei confronti idraulici.

In tesi attorea uguale sorte avrebbe la contestazione della mancanza della media ponderata dell'indice IQM per l'intero corpo idrico richiamata nella nota della Provincia di Belluno impugnata, evidenziando che per il calcolo erano stati utilizzati i valori di IQM e di lunghezza dei tratti contenuti nella relazione che consentivano di poter calcolare il valore di media ponderata. Il valore ponderato di IQM per l'intero corpo idrico 479_10 è di 0.814 per la situazione *ante operam* e di 0.804 per la situazione *post operam*.

13.3. Infine, è stata censurata la violazione del principio di precauzione della disciplina in tema di V.I.A., la quale, in tesi, consentirebbe di escludere l'assentibilità di un progetto solo a fronte di impatti ambientali che si dimostrino significativi. L'amministrazione resistente, invece, si era limitata a pronunciare un giudizio negativo non corroborato da alcun tipo di riscontro pratico circa l'effettivo impatto del progetto, in totale assenza di un corretto bilanciamento degli interessi in gioco e senza operare una specifica analisi tecnica che prescriva delle soluzioni - anche a seguito di quanto emerso dalle risultanze istruttorie prodotte dalla Dolomiti Derivazioni - che potrebbero conciliare la tutela dell'ambiente e del paesaggio con la realizzazione di un impianto di produzione di energia a fonte rinnovabile, considerato di interesse pubblico prevalente, ai sensi dell'art. 3, par. 1 del Regolamento 2022/2577/UE e dell'art. 16 septies della Direttiva 2023/2413/UE.

In tesi attorea, in sintesi, il giudizio negativo sarebbe frutto di una istruttoria



svolta in modo inadeguato, specchio di una attività pubblicistica sfociata in considerazioni errate, irrazionali, macroscopicamente illogiche e totalmente contraddittorie.

14. Le censure sono destituite di fondamento per cui può prescindersi, in base al criterio della ragione più liquida, dalla disamina dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, fondata sul rilievo dell'inammissibilità dell'impugnativa per mancata notifica al Comune di Zoldo Alto, quale soggetto in tesi controinteressato, avuto riguardo anche all'impugnativa di cui al precedente ricorso R.G. n. 39 del 2017.

14.1. *In primis* appare utile richiamare la natura del procedimento di V.I.A., che è di supporto all'autorità amministrativa ed è finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione.

Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), si tratta di un procedimento di valutazione *ex ante* degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (Cons. Stato, sez. II, n. 5379 del 2020).

Ed ancora in linea generale, la V.I.A. mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate proget-



tualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”, come si argomenta dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5379 del 2020; sez. IV, n. 2043 del 2014; sez. IV, n. 4611 del 2013; sez. IV, n. 468 del 2013; sez. V, n. 5295 del 2012).

Rilevante è la natura del potere esercitato con la V.I.A., che secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4484 del 2018; sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. V, n. 4928 del 2014; sez. V, 361 del 2013; sez. V, 3254 del 2012; sez. IV, n. 4246 del 2010), non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.

La V.I.A., in altri termini, costituisce un giudizio sintetico globale di compa-



razione tra il sacrificio ambientale imposto e l'utilità socioeconomica procurata dall'opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero.

14.2. Ciò premesso quanto alla natura e alla funzione della V.I.A., è pertanto evidenziabile la limitata sindacabilità in sede giurisdizionale, alla luce anche di quanto ritenuto dalla citata ordinanza delle S.U. della Corte di cassazione, 14 aprile 2023, n. 10054.

15. Ciò posto va evidenziato *in primis* come l'eventuale bilanciamento in ordine ad un potenziale conflitto tra opposti interessi di natura ambientale (id est: interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili e interesse al non deterioramento dei corsi idrici) risulti già disciplinato a livello unionale.

15.1. Ai sensi dell'art. 4.1, lettera i) della DQA, infatti, sussiste l'obbligo di impedire il deterioramento e quindi di negare l'autorizzazione di progetti che possano compromettere lo stato del corpo idrico o pregiudichino il conseguimento di un buono stato dello stesso, salvi i casi di deroga previsti all'art. 4.75 della DQA medesima, che nel caso di specie, non sono configurabili, secondo quanto di seguito precisato.

Va evidenziato al riguardo che la norma contenuta all'art. 4.1, lettera i) della DQA ha natura autoapplicativa o *self executing* (cfr. Cass. S.U. sentenza 4 febbraio 2020, n. 2502), determinando per gli Stati Membri l'obbligo di negare l'autorizzazione a specifici progetti se si prevede che questo determini un deterioramento allo stato dei corpi idrici interessati (cfr Corte giust. 1/7/2015, n. 461, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, punto 50).

16. Da ciò un primo profilo di inammissibilità e comunque di infondatezza delle censure articolate dalla società ricorrente, volte ad ottenere un sindacato



di merito da parte di questo Giudice, in sostituzione del giudizio espresso in sede di V.I.A. in applicazione degli indicati principi della direttiva DQA.

17. Inammissibile è poi la richiesta di disapplicazione della DGRV 12.12.2015 n. 1856 nella parte in cui classifica il torrente Maè (codice: 479_10) come corpo idrico in stato ecologico “Buono”.

17.1. Ciò in quanto il G.A. può disapplicare i soli atti presupposti che abbiano natura regolamentare e non gli atti amministrativi, risultando altrimenti violate le regole del giudizio impugnatorio (ex multis Cons. Stato, sez. II, 22 marzo 2021, n. 2465).

La giurisprudenza amministrativa è pertanto costante nel ritenere che non spetti al giudice amministrativo un generale potere di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, al di fuori dei casi eccezionali degli atti presupposti di natura normativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2015, nr. 3256; id., sez. V, 24 marzo 2014, nr. 1430), con esclusione della disapplicazione per gli atti generali privi di natura normativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 maggio 2012, n. 2988; id. Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2706), in quanto altrimenti si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l'elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2010, nr. 8654).

17.2. Pertanto, al riguardo è sufficiente osservare come la DGRV n. 1856/15 non rientri tra i provvedimenti disapplicabili dal giudice amministrativo, dal momento che non presenta natura regolamentare, né contenuto normativo.



Tale Deliberazione, che reca la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, costituisce a tutti gli effetti un provvedimento puntuale che ha certamente avuto uno specifico impatto sul singolo corso d'acqua oggetto del progetto del proponente, incidendo direttamente sulla relativa possibilità di sfruttamento a scopo idroelettrico. Tale provvedimento, pubblicato in BurV n. 4 del 15/01/2016 (doc. 5 nel ricorso RG 37/20), sin da tale data era dunque certamente conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, nonché immediatamente lesivo della situazione giuridica di parte ricorrente sin dalla presentazione dell'istanza di concessione di derivazione, funzionale all'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sul torrente in questione, come evidenziato dalla difesa regionale.

17.3. Ciò in disparte dal rilievo dell'acquiescenza resa dalla proponente in merito alla classificazione operata dalla predetta DGR 1856/2015, la quale non solo è stata espressamente richiamata nel contributo istruttorio della Provincia e posta direttamente a supporto del parere di V.I.A. negativo con specifico riferimento all'analisi del rischio ambientale, ma è stata anche citata nel previo provvedimento di rilascio della concessione e nel relativo disciplinare.

Ed invero, chiedendo il rilascio della concessione e sottoscrivendo il relativo disciplinare che richiama l'indicata DGR, l'attuale ricorrente ha prestato acquiescenza - assumendosene il relativo rischio - al fatto che tale concessione non attribuisse alcuna facoltà relativa al prelievo della risorsa idrica, ma ben potesse essere modificata o dichiarata decaduta all'esito del procedimento di V.I.A.; ciò anche con riferimento alla necessità di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso



d'acqua interessato, come classificato ai sensi della indicata DGR, in attuazione della DQA e dagli artt. 73 e 77 del D.lgs. 152/2006 che sanciscono il principio di non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico.

Ed invero l'efficacia della concessione di derivazione non poteva che intendersi sospensivamente condizionata sino al conseguimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, previa valutazione in ordine al livello di rischio ambientale connesso alla realizzazione dell'impianto (screening V.I.A. e V.I.A.).

17.4. Da ciò l'inammissibilità delle doglianze articolate ai punti 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6 del primo ricorso per motivi aggiunti con cui si sostiene che, anche a voler applicare la Direttiva Derivazioni, l'Amministrazione avrebbe errato nel ritenere lo stato di qualità "buono" del corso d'acqua in questione, in quanto la classificazione dello stato di qualità "buono" del torrente Maè (codice: 479_10) è stata approvata nell'indicata DGR 1856/2015, che non è stata ritualmente impugnata, come palesato dalla circostanza che la società ricorrente ne abbia chiesto la mera disapplicazione.

Tale classificazione, in quanto ormai cristallizzata in un atto non impugnato costituisce pertanto il termine cui fare riferimento per il mantenimento/perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale fino al momento in cui la stessa viene aggiornata.

18. Infondate sono poi le doglianze con cui parte ricorrente contesta le conclusioni della Provincia, secondo cui a seguito della realizzazione e messa in esercizio della derivazione d'acqua in progetto si assisterebbe ad un declassamento dell'indice IARI (da "elevato" a "non buono") per la porzione del



C.I. 479_10 (T.Maè) che si sviluppa a monte dell'opera di presa dell'impianto esistente intestato ad altro soggetto, la società Zoldo Energy S.r.l.

18.1. Al riguardo va osservato che, come evincibile dagli atti, le valutazioni provinciali sono state elaborate sulla base delle valutazioni IARI presentate dagli stessi esperti di parte nella relazione aggiornata e depositata con le integrazioni del V.I.A. a febbraio 2020 (doc.15 della produzione documentale della Provincia).

18.2. Sebbene le valutazioni riguardanti lo IARI presentate dalla società istante fossero incomplete (perché non prevedevano il calcolo dello IARI per il tratto sotteso dalla derivazione idroelettrica d'acqua esistente di Zoldo Energy S.r.l., per cui non era stato possibile esprimere un giudizio complessivo in merito allo scadimento dello IARI che facesse riferimento all'intero C.I. 479_10 T, ma solamente alla porzione dello stesso non interessata dalla derivazione idroelettrica esistente), ciò non ha inciso sull'esito finale delle valutazioni IARI condotte in sede di V.I.A., avendo comunque la Provincia riscontrato che, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in progetto, si assisterebbe comunque al "deterioramento dello stato" dell'intero C.I. 479_10 (T. Maé – Lunghezza: 6,363 km) che passerebbe da "elevato" a "non buono", con conseguente "deterioramento dello stato" del C.I. 479_10 secondo le disposizioni della DQA.

18.3. Le censure formulate dalla ricorrente sono pertanto infondate in quanto il giudizio formulato da Aquaprogram non è stato in grado di superare le criticità rilevate riguardanti lo IARI "non buono" determinato dagli stessi esperti ambientali di Aquaprogram, simulando l'esercizio dell'impianto in progetto sul C.I. 479_10.



18.4. Ed invero, nonostante il tratto sotteso sia, come sostenuto dalla ricorrente, “relativamente breve” l’effetto complessivo che questo avrà sullo IARI dei tratti 1 e 2 sarà molto rilevante. Secondo gli esperti della stessa parte ricorrente prima della realizzazione dell’impianto lo stato dello IARI attribuibile ai tratti 1 e 2 è “elevato” (IARI = 0,05), mentre a seguito della realizzazione e messa in esercizio dello stesso lo stato dello IARI attribuibile agli stessi due tratti sarà “non buono” (IARI = 0,242).

Infatti, secondo lo stesso giudizio dell’esperto di Aquaprogram *“Per tutto quanto sopra esposto si ritiene pertanto che nonostante lo IARI risulti in stato non buono, questo tratto mantenga comunque delle caratteristiche idrologiche e morfologiche tali da consentire di considerarlo in buono stato ecologico”*. Pertanto, per stessa diretta ammissione degli specialisti di Aquaprogram, a seguito della realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in progetto lo IARI risulterà essere in stato “non buono”, quantomeno per la porzione del C.I. 479_10 (T.Mae) sottesa dall’impianto.

Per contro le conclusioni dell’esperto di Aquaprogram non possono essere condivise, avendo la Provincia di Belluno fatto corretta applicazione dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che con propria nota prot. n. 19563 del 19.09.2017, ha esitato la richiesta della Provincia, richiamando la giurisprudenza eurounitaria, in tal senso: *“nell’ipotesi in cui la classe del regime idrologico valutata dallo IARI passi da stato “elevato” a stato “buono”, essendo stato degradato di una classe lo stato di uno degli elementi di qualità ai sensi della citata sentenza della Corte di Giustizia (del 1 luglio 2015 nella causa C-461/13) si è in presenza di un deterioramento. In tale eventualità, ai sensi dell’art. 4, paragrafo*



I, lettera a) sub i) della direttiva 2000/60/CE, sarà necessario attuare le misure idonee ad impedire il suddetto deterioramento."

18.5. Né era possibile la deroga al raggiungimento degli obiettivi di qualità, come evincibile anche dalla lettura della Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Prima Sezione) del 04 maggio 2016 (Causa C-346/14) citata dalla stessa ricorrente.

Ed invero detta possibilità è prevista e normata dall'art. 4, paragrafo 7 della Direttiva 2000/60/CE e recepita a livello nazionale dall'art. 77 del D.lgs. 152/2006 e risulta attuabile solamente a determinate e specifiche condizioni, tra cui la seguente: "2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni" (comma 10-bis, lett b) art. 77, D.lgs. 152/2006), laddove nella pianificazione di settore in vigore all'epoca dell'istruttoria, ovvero nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – Aggiornamento 2015-2021 – PdGAO (ex art. 117 del D.lgs. 152/2006) e nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto – PTA (ex art. 121 del D.lgs. 152/2006) per il corso d'acqua in esame non era prevista alcuna deroga, accompagnata dalla puntuale indicazione ed illustrazione delle motivazioni di tale scelta pianificatoria, che consentisse la realizzazione di nuove attività sostenibili di sviluppo umano che potessero compromettere il perseguimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.

18.6. Pertanto, sebbene non possa disconoscersi che il D.lgs. 387 del 2003 tuteli l'interesse pubblico legato alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non sussistevano i presupposti di legge per valutare favorevolmente il



progetto presentato da Dolomiti Derivazioni.

Infatti la revisione degli obiettivi per i singoli corpi idrici superficiali alla base della pianificazione di settore (PdGAO e PTA) è attività che esula dalle competenze del gruppo istruttorio nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di un singolo progetto, essendo una scelta riservata esclusivamente alle Autorità di Bacino Distrettuali ed alle Regioni, nell'ambito dell'aggiornamento periodico dei Piani sopra richiamati, pertanto non derogabili con riferimento ad un singolo progetto.

19. Destituite di fondamento sono poi le censure formulate al punto 2.1.9 dei motivi aggiunti in relazione alle criticità relative alla sicurezza idraulica, riscontrate dalla Provincia, quanto all'omessa valutazione da parte del proponente.

Al riguardo quanto asserito da parte ricorrente non è in grado di superare quanto riportato nel parere V.I.A. ovvero che a seguito dell'evento VAIA 2018 andavano compiutamente analizzate le prescritte valutazioni sulla sicurezza idraulica, contenute nel Decreto di Assoggettamento alla procedura di V.I.A. n. 25 del 11 marzo 2019, ribadite successivamente dall'Amministrazione comunale della Val di Zoldo con nota prot. n. 10335 del 14/11/2019 e che, ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, a monte di qualsiasi nuova scelta progettuale nel territorio comunale era necessario prevedere una mappatura della modifica degli assetti morfologici/idraulici e dei dissesti avvenuti a seguito degli ultimi eventi alluvionali (Vaia e successive), oltre che una valutazione di come questi hanno interagito o possono interagire con le scelte di trasformazione e pianificazione previste dal Comune.



20. Per quel che concerne la contestazione relativa alla “mancanza della media ponderata dell’indice IQM per l’intero corpo idrico” che secondo il proponente sarebbe stata richiamata nella nota della Provincia di Belluno (contributo istruttorio trasmesso con nota n. 13738 del 01/06/2021 pag. 8 e pag.9) è sufficiente osservare che nel citato documento la Provincia contesta quanto elaborato dal proponente per lo IARI e non per l’indice IQM.

21. Infondata è del pari la doglianza relativa alla non corretta applicazione del principio di precauzione, avuto riguardo alle indicate risultanze istruttorie.

21.1. La valutazione del rischio ambientale per il Torrente Maè connesso alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto in progetto è stata infatti condotta sulla base di criteri tecnico-scientifici oggettivi, di comprovata validità, quali quelli messi a disposizione dalla cd Direttiva Derivazioni; criteri che, rappresentano, ad oggi, il miglior strumento operativo a disposizione delle amministrazioni e rispondono a pieno titolo ai requisiti di cui al comma 2, dell’art. 301 del D.lgs. n. 152 del 2006, secondo i quali: *“per l’attuazione del principio di precauzione risulta necessario individuare il rischio a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”*.

21.2. Del resto, il concetto di rischio esprime un concetto probabilistico, condiviso e accettato nell’ambito delle “valutazioni preventive” proprie della prevenzione, volte a determinare la possibilità che si verifichi un danno a seguito dell’esposizione a un pericolo. Nel caso di specie il danno sarebbe rappresentato dal deterioramento del corpo idrico, oppure dal mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PdGAO, a seguito della messa in esercizio dell’impianto idroelettrico.



La valutazione ambientale *ex ante* ha infatti lo scopo di stabilire la probabilità del deterioramento o mancato mantenimento/raggiungimento degli obbiettivi di qualità di un corpo idrico. Essa, lungi dal configurare una mera supposizione, si fonda su un calcolo probabilistico che permette scientificamente di valutare preventivamente il danno per fare in modo che non si manifesti.

Ed invero è sulla base di tali criteri tecnico-scientifici che per la derivazione d'acqua di cui è causa è stata attribuita la classe di rischio ambientale "alto".

21.3. Pertanto, in doverosa applicazione del principio di precauzione ambientale - che come noto, quale "cardine della politica ambientale" sovraordinato al diritto interno (in questo senso, Cass. S.U. 28 dicembre 2018, n. 3363, Cass. S.U. n. 10018/19) impone di adottare il comportamento più prudente in grado di salvaguardare a monte e non a valle del rilascio dei titoli che ne consentano lo sfruttamento il bene tutelato (cfr anche Cons. Stato sez. V n. 2495 del 2015, id. sez. IV n. 5524 del 2014) - tale derivazione è stata ritenuta in grado di produrre un possibile deterioramento del corso d'acqua interessato.

21.4. Da ciò la correttezza dell'operato dall'Amministrazione in quanto, come osservata dalla Suprema Corte "*il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile non consente alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente contrastante con questi principi, che ponga divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludono la realizzazione di tale finalità in assoluto, ma lasciano spazio alle regioni di individuare, caso per caso, situazioni in cui l'interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri*



interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch'essi a principi affermati a livello europeo” (Cass. Sez. Unite nr. 11291 del 29 aprile 2021).

Ed invero, come ricordato dalle SU della Cassazione, con tale sentenza, la disciplina complessiva in materia di acque pubbliche impone, nell'ottica di un bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, una considerazione preminente degli aspetti relativi alla tutela ed alla conservazione ambientale e dei corpi idrici, dovendosi ritenere la prevalenza del principio di precauzione “*su quello del favor per la produzione di energie da fonti rinnovabili, in ragione delle esigenze di tutela di tali corsi d'acqua particolarmente fragili e al contempo preziosi, perché in grado di raggiungere un livello di qualità elevato dando quindi attuazione anche al diverso principio di matrice europea, di non peggioramento del loro stato*”.

22. Il primo ricorso per motivi aggiunti va pertanto respinto, non potendo gli ulteriori profili evidenziati da parte ricorrente – ad esempio quanto alla valutazione positiva espressa in sede di Vinca – in quanto estranei agli indicati profili ostativi, condurre al superamento del giudizio negativo espresso nell'ambito del subprocedimento di V.I.A.

23. Al rigetto del primo ricorso per motivi aggiunti non può pertanto che conseguire anche il rigetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui si fanno valere censure di illegittimità derivata relativamente alla conseguenziale Determinazione con cui la Provincia di Belluno ha respinto l'istanza della società ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del medesimo impianto idroelettrico. La società ricorrente infatti contesta il fatto che la scelta di emanare un provvedimento ne-



gativo si sia basata sostanzialmente sul giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Veneto.

All'infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti non può pertanto che conseguire l'infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti, ciò in ragione della natura vincolante del giudizio negativo di compatibilità ambientale (art. 5 lett o) del D.lgs. 152/06 e art. 10.4 della LRV 4/2016).

24. In conclusione il ricorso R.G. n. 37 del 2020 e i correlativi motivi aggiunti vanno respinti mentre il ricorso R.G. n. 39 del 2017 e il correlativo ricorso incidentale vanno dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse.

25. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, Cass. civ. sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

26. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi motivi, avuto riguardo alla complessità delle questioni e alla circostanza che il giudizio è stato promosso prima che sulla questione dell'applicabilità della Direttiva Derivazioni alle procedure in corso si fosse pronunciata la Cass. a S.U., con l'indicata ordinanza 10054/23, per compensare le spese di lite fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciando sui ricorsi riuniti, in epigrafe indicati:

Rigetta il ricorso R.G. n. 37 del 2020 e i correlativi ricorsi per motivi aggiunti



e dichiara improcedibile il ricorso R.G. 39 del 2017 e il correlativo ricorso
incidentale.

Compensa le spese di lite fra tutte le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque

Pubbliche, in Roma, tenuta in data 12 marzo 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Diana CAMINITI

Dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE

